

**R.D. 1368 del 1941**  
**Titolo V - Dei procedimenti speciali**

### **Art. 192 Modalità di chiusura dell'inventario.**

L'ufficiale che procede all'inventario deve, prima di chiuderlo, interrogare coloro che avevano la custodia dei mobili o abitavano la casa in cui questi erano posti, se siano a conoscenza che esistano altri oggetti da comprendere nell'inventario.